



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROVINCIA di TORINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELL'UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

**Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 25 del 30.11.2011
Modificato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 17 del 18.07.2012**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi previsti nel bilancio di previsione dell'Unione di Comuni Nord Est Torino, rientranti nelle destinazioni previste dal sopra richiamato art. 4 D.Lgs. 23/11 quali, a titolo esemplificativo, il sistema dei trasporti e della mobilità.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere situate nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione NET. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tali categorie alberghi, agriturismi, alloggi vacanze, ostelli per la gioventù, foresterie, esercizi di affittacamere, ecc.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 15 gennaio 2012.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Nell'ambito del Tavolo Tecnico Consultivo di cui al successivo art. 12 si individueranno forme di collaborazione volte a contenere fenomeni di evasione o elusione dell'imposta.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta dell'Unione di Comuni.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. La misura dell'imposta è definita in rapporto alla classificazione articolata in "stelle" ed equivalenti. Nelle strutture per le quali non è previsto l'utilizzo di tali indicatori la commisurazione farà riferimento al numero di notti.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori, se esentati dal pagamento del soggiorno nella struttura;
 - b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
 - c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - d) persone con disabilità motoria e/o sensoriale;
 - e) le scolaresche;

f) i partecipanti a manifestazioni o eventi che ricevono il patrocinio e/o il contributo da parte dei Comuni dell'Unione o dell'Unione stessa.

2. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

Articolo 6 **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento all'Unione di Comuni Nord Est Torino dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:

a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;

b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria dell'Unione di Comuni.

3. Al fine di agevolare le strutture con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta trimestralmente da versare sia inferiore ai 100 euro, tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre successivo. Il pagamento è in ogni caso dovuto:

- per importi, anche cumulati, superiori a € 100,00;
- almeno una volta all'anno, a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo, entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 7 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 sono tenuti a esporre in modo ben visibile, in appositi spazi, l'informativa predisposta dall'Unione sull'applicazione e sull'entità dell'imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dall'Unione di Comuni ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 8 **Controllo e accertamento imposta**

1. L'Unione di Comuni, anche avvalendosi dei Comuni facenti parte della stessa, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati all'Unione di Comuni.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12 **Tavolo Tecnico Consultivo**

È costituito un tavolo tecnico consultivo composto dai delegati dell'Amministrazione e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese ricettive allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, di individuare ulteriori procedure semplificate dell'imposta, nonché di coordinare l'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno.

Articolo 13 **Disposizioni transitorie e finali**

1. In sede di prima applicazione, per il periodo 15.01.2012 – 31.03.2012 gli obblighi relativi alle modalità versamento dell'imposta di soggiorno, si considerano assolti se effettuati entro il 15.04.2012, mentre per le disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione, di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, valgono le disposizioni del presente regolamento.